

**DANIELE  
GRANARA**  
C = IT

STUDIO LEGALE  
AVV. PROF. DANIELE GRANARA  
Via Monte Zebio, n. 9/11 – 00195 ROMA  
Via Bartolomeo Bosco, n. 31/4 - 16121 GENOVA  
Tel. 010.5701139 – Fax. 010.5709875

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE****PER IL LAZIO - ROMA****Motivi aggiunti**

della Signora **OLIVIERI Avv. ROSSANA**, nata a Genova (GE) il 23.10.1969 e ivi residente in Via Ayroli n. 31/26, Cod. Fisc. LVRRSN69R63D969P, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRNDNL63D26C621R – P.E.C. *avvdanielegranara@puntopec.it* - fax 010.5709875) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo e del presente atto,

**nel ricorso R.G.R. n. 8494/2023****proposto contro**

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Mastai, 12 — 00153 Roma, C.F. 97210890584, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

**e nei confronti di**

Dott. Andrea Maria Zucchini, residente in Genova (GE), Via Rodi n. 9/Nero – Scala D. Interno 7,

Dott. Marzia Impellizzeri, domiciliata in Roma, presso la sede di ADM di Piazza Mastai 12,

Dott. Silvia Mazzetti, domiciliata in Roma, presso la sede di ADM di Piazza Mastai 12,

**per l'annullamento, *in parte qua*,**

del verbale n. 37, prot. n. 38 partenza del 29.03.2023 di svolgimento della

quinta giornata di prova orale del “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, e del punteggio assegnato all’Avv. Rossana Olivieri, pari a 60/100,

**e per l’annullamento,**

del conseguente provvedimento di esclusione dal concorso dell’Avv. Rossana Olivieri medesima, per avere ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto di 70/100,

**e per l’annullamento,**

del provvedimento prot. n. 26468/RU del 13.01.2023, della Direzione Personale – Ufficio reclutamento,

**avente ad oggetto**

la comunicazione del punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli della ricorrente,

**nonché per l’annullamento, *in parte qua,***

di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, e segnatamente

- dell’art. 9 del bando di concorso di cui alla Determinazione Direttoriale Prot. n. 414208/RU del 5.11.2021 e dell’Allegato 1 al medesimo;
- del provvedimento di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione DIR-LEG, pubblicato in data 6.02.2023;
- dello sconosciuto verbale e di ogni determinazione assunta dalla Commissione in merito alla valutazione dei titoli della ricorrente poi comunicata in data 13.01.2023.
- della Determinazione direttoriale prot. 480489/RU in data 19 ottobre 2022,

di nomina della Commissione esaminatrice e successive determine di integrazione e/o modifica della composizione della commissione: D.D. prot. 564767/RU del 13/12/2022, D.D. prot. 51198/RU del 27/01/2023 e D.D. prot. 135129/RU del 09/03/2023;

**e per l'annullamento**

della "graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – di cui 6 posti per il codice ADM/DIR-LEG", pubblicata in data 26 maggio 2023,

**nonché per l'annullamento**

di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso;

**ed ora per l'annullamento**

della Determinazione direttoriale, Prot.: 447692/RU, in data 27 luglio 2023

**avente ad oggetto**

la rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli –codice ADM/DIR-LEG, di cui all'art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 280042/RU del 26 maggio 2023;

**e per l'annullamento**

delle Determinazioni direttoriali, n. 601127/RU del 3 ottobre 2023 e Prot.: 603936/RU del 4.10.2023

**aventi ad oggetto**

rispettivamente, lo scorrimento e la rettifica dello scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli –codice ADM/DIR-LEG,

**e per l'annullamento**

della Determinazione direttoriale, Prot: 616586/RU del 10 ottobre 2023

**avente ad oggetto**

la rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli –codice ADM/DIR-LEG, di cui all'art. 1 della determinazione Direttoriale n. 447692/RU del 27 luglio 2023,

**nonché per l'annullamento**

di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.

\* \* \*

**PREMESSE IN FATTO**

1) L'Avv. Rossana Olivieri, a seguito della Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13 ottobre 1992 presso l'Università degli Studi di Genova, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense il 23 novembre 1995, che ha svolto fino al 17 giugno 2010.

Nel predetto periodo, la ricorrente ha altresì svolto le funzioni di Vice Pretore Onorario (dal 01/07/1996 al 31/12/1997) presso la ormai soppressa Pretura di Genova (ottenendo anche il rilascio di una attestazione di lodevole servizio da parte del Pretore Dirigente e/o del Presidente del Tribunale) ed ha ricevuto, per delega della Pretura medesima, incarichi di Curatore di eredità giacenti (1998-2001).

2) Successivamente, all'esito del superamento del concorso per 60 posti di

Funzionario Doganale, da destinare alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, ha iniziato, a far data dal 25.06.2010, a prestare (come tutt'oggi presta) servizio per ADM presso le seguenti sedi:

- **Direzione Internal Audit- Ufficio Audit e indagini interne** (dal 01/10/2020);
- **Direzione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta –Staff Ufficio Collaborazione Direttore** (dal 01/10/19 al 30/06/2020);
- **Direzione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta –Ufficio di Supporto-Staff** (dal 01/07/20 al 30/09/2020);
- **Ufficio delle DOGANE DI GENOVA 2** (dal 01/12/2014 al 30/09/2019) – “Area Gestione del Contenzioso”;
- **Ufficio delle DOGANE DI GENOVA** (dal 25/06/2010 al 30/11/2014) – “Area Gestione del Contenzioso”.

Dal 01.01.2018, possiede la qualifica di Funzionario III Area F 4 ed ha ricoperto nel tempo le seguenti funzioni:

- Capo reparto TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (dal 30/07/2020 al 30/09/2020 incarico cessato stante il trasferimento alla Direzione Internal Audit dal 01/10/2020)
- Capo reparto AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA E CONTROLLO DI GESTIONE (dal 01/11/2019 al 30/06/2020 incarico cessato per modifica organizzativa conseguente alla riorganizzazione avente decorrenza dal 01/07/2020)
- Ufficiale Rogante nell'ambito di competenza dell'Ufficio delle Dogane di Genova come da nomina del Direttore Regionale delle Dogane per la Liguria prot.18492/RU del 25/06/2012 (termine incarico 01/12/2014 a causa della

soppressione dell'UD di Genova)

- Funzionario addetto alla difesa in giudizio dell'Amministrazione dall'assunzione del 25/06/2010 fino al 30/09/2019 e precedentemente, nella fase di *stage* relativo al concorso (bandito *ad hoc* per il potenziamento dell'attività di gestione del contenzioso) per 60 posti nel profilo professionale di funzionario doganale, area funzionale, posizione economica C2 dal 15/12/2008 al 15/06/2009 presso la Direzione Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta-Area Legale e successivamente presso l'UD di Alessandria. Durante gli anni di servizio in ADM (ormai ben tredici), la ricorrente ha maturato significative esperienze e competenze, quale funzionario addetto al contenzioso tributario con delega alla rappresentanza in giudizio dal 28.06.2010 al 30.09.2019.

3) In data 5 novembre 2021, con Determinazione Direttoriale Prot. n. 414208/RU, era bandito un "Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", così ripartiti:

1. settore amministrativo-contabile (ADM/DIR-AMM): n. 12 di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano. Fra questi n. 6 posti riservati al personale ADM;

2. settore economico (ADM/DIR-EC): n. 4 posti di cui 2 riservati al personale ADM;

**3. settore legale (ADM/DIR-LEG): n. 6 posti di cui 3 riservati al personale ADM;**

4. settore internazionale (ADM/DIR-INT): n. 1 posto

5. settore chimico-biologico (ADM/DIR-LAB): n. 6 posti di cui 3 riservati al

personale ADM;

6. settore tecnico (ADM/DIR-TCN): n. 6 posti di cui 3 riservati al personale ADM;

7. settore statistico-informatico (ADM/DIR-INF): n. 4 posti di cui 2 riservati al personale ADM;

8. settore medico (ADM/DIR- MED): n. 1 posto.

L'Avv. Olivieri, in possesso dei requisiti richiesti, presentava domanda di partecipazione entro il termine fissato, per il codice ADM/DIR-LEG.

4) In data 25.07.2022, era svolta la prova preselettiva, che la ricorrente non sosteneva, non essendovi tenuta, in quanto in possesso del requisito di dieci anni di servizio presso l'Amministrazione che ha bandito il concorso.

5) Con avviso in data 7.10.2022, era convocata la prova scritta presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense 1645/47 - Roma il giorno 24 ottobre 2022.

6) In data 19 ottobre 2022, con Determinazione direttoriale prot. 480489/RU era costituita la Commissione esaminatrice per il codice ADM/DIR-LEG, nella quale era nominato componente anche il Dott. Andrea Maria Zucchini, il quale – già nominato Presidente supplente della Struttura collegiale del concorso pubblico *de quo*, chiamata a valutare la prova preselettiva, con determinazione n. 320461/RU dell'8 luglio 2022 - aveva reso dichiarazione giurata in data 18.07.2022, relativa all'insussistenza di conflitto di interessi con i candidati che avevano presentato domanda di partecipazione.

Tale dichiarazione era reiterata, in data 20.10.2022, con specifico riguardo alla nomina quale componente titolare della commissione per il settore ADM/DIR-LEG.

In particolare, il dott. Zucchini ha dichiarato: "... ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge rispetto alla carica indicata nella determina di nomina della Commissione esaminatrice istituita ai fini dell'espletamento della sopracitata procedura selettiva;

- di non appartenere all'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale, o designata dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- di non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale...".

Si evidenzia che l'art. 11, comma 1, del DPR n. 487/1994 citato nella dichiarazione predetta dispone espressamente che "*...I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile*". Tale richiamo agli artt. 51 e 52 c.p.c. è contenuto anche nel PIAO 2022-2024 (ed anche nel successivo PIAO 2023-2025) ove alla pag. 35 si legge che "*Riguardo alle potenziali incompatibilità dei componenti delle commissioni, allo stato, si richiede ai medesimi una dichiarazione, da rendere dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti, circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi*

*ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (art. 11, comma 1, d.P.R. 487/94) e che non ricorrono le cause di incompatibilità previste agli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001....”.*

Quanto sopra, nonostante una candidata, Dott. Giulia Durand, che – come la ricorrente - non aveva sostenuto la prova preselettiva ma aveva presentato domanda per il settore concorsuale de quo, condividesse (come tuttora condivide) la stanza con la moglie del Dott. Zucchini (Dott. Vania Marcelli, anch'essa dipendente dell'Agenzia) presso i locali della DT II di Genova (di cui peraltro il Dott. Zucchini è il dirigente di livello generale).

Non solo. Il settore Legale (che fa parte del complesso Ufficio Affari Generali della DT II) è gestito da una posizione organizzativa (Dott. Cristina Bini) il cui incarico reiterato più volte è ormai soggetto a rotazione, in applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione **(in quanto la stessa ricopre tale incarico ininterrottamente dal maggio 2016 come è desumibile dal CV dell'interessata rinvenibile sul sito ADM nella sezione Amministrazione Trasparente (che si produce) e quindi ormai da ben sette anni).**

Si consideri inoltre che la Dott. Giulia Durand è in possesso della abilitazione alla professione forense, diversamente dalla Dott. Vania Marcelli (moglie del Direttore Zucchini), in possesso della Laurea in giurisprudenza, ma non abilitata alla professione di Avvocato.

In virtù di O.d.S. DT II 24/2022 AA.GG, “In caso di temporanea assenza, le attività del coordinatore di sezione sono garantite dall'IdR Tiziana Broggi che, per quanto concerne l'ambito Liguria, si avvarrà dell'ausilio di Vania Marcelli”. Pertanto, qualora la Dott. Durand vincessesse il concorso da dirigente, per cui

è causa, la Dott. Marcelli, che già svolge le funzioni di coadiutore del sostituto della Dott. Bini, avrebbe ottime probabilità di diventare la prossima posizione organizzativa della Sezione Legale (con un conseguente ulteriore apporto economico), tenuto conto che, in virtù di accordi sindacali attualmente vigenti (vedasi in particolare il verbale di confronto sugli incarichi di responsabilità del 20 marzo 2019, sottoscritto tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Organizzazioni sindacali del comparto), la posizione organizzativa di cui è titolare la Dott. Bini è collocata come sede operativa a Genova (contrariamente alla IDR di cui è titolare la Dott. Broggi, che invece è ubicata a Torino).

**Il Dott. Zucchini, peraltro, avrebbe dovuto astenersi anche per quantomeno potenziale conflitto di interessi con la ricorrente stessa, in virtù del fatto che l’Avv. Olivieri è assegnata alla Direzione Internal Audit –Ufficio Audit e Indagini interne e quindi svolge funzioni di controllo anche di tipo ispettivo, perché è evidente che il controllore non deve essere giudicato dal controllato.**

7) La predetta commissione determinava “i seguenti criteri per la valutazione dei quesiti a risposta aperta previsti per la prova scritta, da redigere entro il limite dimensionale massimo di 3000 battute spazi inclusi.

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Capacità di inquadrare le questioni giuridiche oggetto della traccia	Massimo punti 3
Capacità argomentativa	Massimo punti 3
Acume critico nell’analisi dei problemi	Massimo punti 3
Capacità di sintesi	Massimo punti 3
Attitudine ad esprimersi in modo semplice e chiaro sui quesiti posti	Massimo punti 3”

8) Per quanto riguarda il settore legale, gli esiti della prova scritta erano pubblicati il 18.11.2022, sulla piattaforma *adm.concorsismart.it*, e l'Avv. Olivieri apprendeva così di averla superata, con il punteggio di 74/100.

9) Come previsto dal bando, la Commissione procedeva quindi alla valutazione dei titoli.

I criteri erano pubblicati solo il 6.02.2022, ma già in data 13.01.2023, con provvedimento prot. n. 26468/RU, la Direzione Personale – ufficio reclutamento comunicava alla ricorrente il punteggio relativo alla valutazione dei titoli della stessa (*sic!*), pari a punti 6.92/33.33.

A seguito della predetta comunicazione, la ricorrente formulava istanza di riesame e comunicava ulteriori titoli, già posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande, che aveva ommesso di indicare nella domanda di partecipazione, in ragione della infelice formulazione dell'art. 3, lett. B, dell'Allegato 1 al bando di concorso, che limita ai soli "incarichi di responsabilità" o di "posizioni organizzative" ovvero "di "direzione di uffici" gli *"incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 8..."*.

La clausola in esame si pone in palese contrasto con l'art. 5, comma 1, lett. B) del D.P.C.M. n. 78/2019, il quale dispone semplicemente che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, possano (e non debbano, per di più esclusivamente) essere considerati gli *"... incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali,*

*sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza...".*

In proposito, si osserva fin d'ora che, nell'ambito della valutazione dei titoli, nonostante il profilo legale posto a concorso nel settore prescelto dalla ricorrente, non era consentito alla stessa di valorizzare le proprie esperienze esterne ad ADM, quali:

- l'esercizio della professione di avvocato del libero foro, dal 07/12/1995 al 17/06/2010,

- lo svolgimento di funzioni di vice pretore onorario, dal 01/07/1996 al 31/12/1997, presso la Pretura di Genova,

né le esperienze maturate in seno ad ADM, quale lo svolgimento per ben nove anni (dal 25/06/2010 al 30/09/2019) dell'attività di funzionario addetto al contenzioso tributario (con delega per la rappresentanza in giudizio), perché le sole attività computabili riguardavano l'aver svolto incarichi di responsabilità e/o posizioni organizzative ben determinate (con la illogica conseguenza che un ipotetico soggetto che avesse concorso per il profilo legale e che avesse rivestito l'incarico di capo area verifiche e controlli avrebbe potuto vantare titoli maggiori dell'esponente).

**L'istanza di riesame e di integrazione dei titoli presentata dalla ricorrente in data 13.01.2023 non è stata esaminata prima dello svolgimento della prova orale ed è rimasta inevasa.**

**10)** In data 6.03.2023, erano pubblicati i criteri di valutazione della prova orale alla quale la ricorrente era convocata per il giorno 29 marzo 2023.

Peraltro, in palese violazione del principio di trasparenza, non era pubblicato l'elenco dei candidati ammessi all'orale (i cui nominativi si sono appresi

soltanto a seguito dell'affissione degli elenchi contenenti l'esito delle sessioni orali espletate).

La prova orale non era superata dall'Avv. Olivieri, avendo sorprendentemente conseguito la votazione di soli punti 60/100 e non raggiungendo quindi la soglia minima prevista dei 70/100 punti.

Per una strana coincidenza, risulta invece che la Dott. Durand – già classificatasi in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla ricorrente nel concorso all'esito del quale l'Avv. Olivieri è stata assunta nel 2010, nonostante fosse già dipendente dell'Agenzia dal 1999 – abbia conseguito 79/100 alla prova scritta e ben 94/100 alla prova orale.

11) In data 31.03.2023, la ricorrente proponeva istanza di accesso agli atti, prot. 176231 RU, al fine di ottenere il verbale della prova orale sostenuta.

12) Come percepito dalla ricorrente al momento della prova e come risulta dal gravato verbale n. 37 della prova orale del 29.03.2023, la stessa è stata inficiata da molteplici criticità:

- contrariamente a quanto disposto dall'art. 12 del dpr n. 487/94, **la prova orale non prevedeva un quesito per ciascuna materia prevista dal bando;**

- **i quesiti non sono stati formulati "immediatamente prima dell'inizio della prova orale"** (come dispone invece l'art. 12 del DPR 487/94), ma in data 28.03.2023 ed erano conservati in sei buste contrassegnate (dalla lettera A alla F), sigillate e firmate, poi aperti il giorno della prova e riversati in sei urne;

- **ciascun quesito non era contenuto a sua volta in busta chiusa, ma era riprodotto su un foglietto aperto e ripiegato a metà su se stesso,**

non preventivamente firmato dalla commissione, né numerato (fatta eccezione per quello di lingua inglese e quello di informatica che erano invece contraddistinti da un numero, ma non sottoscritti) e contenuto in vaschette aperte (con la conseguenza che all'occorrenza i quesiti potevano essere facilmente sostituiti e/o ulteriormente immessi nei contenitori a seconda del candidato da interrogare, tenuto conto che la commissione tra un candidato e l'altro operava a porte chiuse per elaborare il giudizio).

La circostanza è verificabile nella documentazione di concorso e dal gravato verbale della prova orale della ricorrente n. 37 del 29.03.2023, perché il candidato veniva invitato a firmare i sei quesiti estratti, ma nessuna busta (tenuto conto che i singoli quesiti erano aperti);

**- la valutazione assegnata alla ricorrente non è coerente con le risposte fornite in sede di esame e con l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente, la cui competenza è documentata altresì dal superamento del concorso a seguito del quale è stata assunta con decorrenza 25/06/2010, che essendo stato bandito allo scopo di selezionare personale destinato alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione prevedeva prove *ad hoc* in materie giuridiche.**

13) Espletate le prove orali, erano progressivamente pubblicate le graduatorie di merito del concorso e precisamente:

1. D.D. n. 272064 del 23/05/2023 – Graduatoria ADM/DIR-EC - pdf – pubblicata il 23/05/2023
2. D.D. n. 270941 del 22/05/2023 – Graduatoria ADM/DIR-AMM - pdf - pubblicata il 23/05/2023
3. D.D. n. 262297 del 17/05/2023 – Graduatoria ADM/ DIR – INT - pdf –

pubblicato il 18/05/2023

4. D.D. n. 228080 del 28/04/2023 – Graduatoria ADM/DIR-TCN - pdf –  
pubblicata il 28/04/2023

5. D.D. n. 208418 del 19/04/2023 – Graduatoria ADM/DIR-INF - pdf -  
pubblicata il 20/04/2023

6. D.D. n. 196010 del 13/04/2023 – Graduatoria ADM/DIR-LAB - pdf –  
pubblicata il 14/04/2023.

**14)** In data 25 e 26.05.2023, la ricorrente notificava il ricorso in epigrafe  
avverso suddetti atti della procedura concorsuale.

Nella medesima data del 26.05.2023 e successivamente alla notificazione,  
era pubblicata la Graduatoria del settore legale ADM/DIR-LEG, anch'essa  
inficiata, in via propria e/o derivata dai vizi degli atti impugnati con il ricorso  
introduttivo.

L'ordine di merito dato dalla graduatoria *de qua* (dove i candidati Dott. Giulia  
Durand e Dott. Raffaele Grandone occupano le prime due posizioni)  
appalessa, peraltro, la fondatezza dei vizi dedotti.

**15)** Avverso la predetta graduatoria di merito, la ricorrente proponeva  
immediato ricorso per motivi aggiunti, in data 31.05.2023, depositato  
congiuntamente al ricorso introduttivo, in data 7.06.2023.

Al ricorso era annessa istanza cautelare, per la trattazione della quale era  
fissata l'udienza del 19.07.2023.

All'esito della discussione in camera di consiglio, rilevata l'ampiezza e  
delicatezza dei vizi dedotti e quindi l'esigenza di un loro attento e  
approfondito esame nel merito, era fissata udienza di discussione del merito  
per il 17 gennaio 2024.

16) Successivamente, con le determinazioni dirigenziali odiernamente impugnate, erano disposti la rettifica e lo scorrimento della graduatoria ADM/DIR-LEG, afflitte in via propria e derivata dai vizi dedotti avverso la graduatoria originaria e gli atti del procedimento impugnati con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti.

Come si evince dallo scorrimento delle altre graduatorie e dal comunicato stampa diffuso da ADM il 9 ottobre u.s., **sono stati assunti ulteriori 37 dirigenti, di cui 20 per il solo settore ADM/DIR-LEG, attingendo dalle graduatorie degli idonei**, con conseguente conferma dell'interesse della ricorrente alla definizione del ricorso in epigrafe, risultando **probabile come la medesima, ove non fosse stata illegittimamente esclusa dal concorso e fosse risultata, come meritava, vincitrice o quantomeno idonea, avrebbe ottenuto un posto da Dirigente per cui è concorso.**

\*\*\*

Gli atti impugnati sono manifestamente illegittimi, ingiusti e dannosi, sicché l'Avv. Rossana Olivieri, *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa, si rivolge all'Ecc.mo Tribunale per ottenerne il riparatorio annullamento anche per le seguenti considerazioni in linea di

#### DIRITTO

**1) Illegittimità propria e/o derivata dall'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso, notificato in date 25 e 26 maggio 2023, R.G.R. n. 8494/2023, e con i successivi motivi aggiunti in data 31 maggio 2023, depositati in data 7.06.2023.**

I vizi che inficiano gli atti impugnati con ricorso notificato in date 25 e 26 maggio 2023, R.G.R. n. 8494/2023, e con i successivi motivi aggiunti in data

31 maggio 2023, depositati in data 7.06.2023, si estendono in via propria e/o derivata, agli atti odiernamente gravati, in epigrafe indicati, anch'essi pertanto radicalmente illegittimi.

Si richiamano in proposito tutte le censure sostanziali già formulate nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, che si ripropongono anche avverso gli atti odiernamente impugnati e da intendersi qui integralmente ritrascritti.

La sussistenza dei vizi dedotti è viepiù confermata:

- a. dall'assunzione di ulteriori 37 dirigenti, di cui 20 per il solo settore ADM/DIR-LEG**, operata con i gravati atti di scorrimento della graduatoria, risultando evidente l'originario intendimento dell'Amministrazione, stanti l'evidente carenza di personale e le esigenze di riorganizzazione dell'Agenzia, di utilizzare effettivamente le graduatorie nel breve periodo, con conseguente aggravamento del ruolo rivestito dal controinteressato e delle modalità di svolgimento delle prove, volte allo sviato fine di escludere soggetti non graditi a ricoprire il ruolo di dirigente e non per la loro insufficiente o minore preparazione;
- b. dalla modifica, operata *medio tempore* da ADM, della titolarità del potere di valutazione della *performance* dei dirigenti, da monocratico a collegiale** (vedasi OdS n. 43/2023 prot. 452689 RU del 31/07/23), con conseguente maggiore personalizzazione della stessa.

\* \* \*

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI**

Nella denegata ipotesi di reiezione dell'istanza cautelare, la ricorrente chiede, ai sensi degli artt. 7 e 30 c.p.a., il risarcimento dei danni in

conseguenza degli illegittimi atti impugnati, per la perdita dell'utile *chance* ad ottenere il posto da Dirigente che merita, in ragione del suo brillante *curriculum* formativo e professionale, e del relativo corrispettivo economico, e professionale.

Trattasi di *chance* professionale fondamentale per la ricorrente e difficilmente ripetibile negli anni a venire.

Di assoluto rilievo per la ricorrente sarebbe anche il solo inserimento nella graduatoria degli idonei, in ragione, da un lato, delle prospettive di scorrimento della stessa, attese le carenze di organico attestate dal PIAO dell'Agenzia, prospettive concretizzatesi nelle more del giudizio, con l'assunzione, mediante scorrimento della graduatoria impugnata, di ulteriori 20 dirigenti per il settore di riferimento dell'esponente; dall'altro, quale titolo aggiuntivo per la partecipazione ad altri concorsi che dovessero essere banditi in futuro.

I danni dovranno essere liquidati in via equitativa o con il ricorso ai criteri di cui all'art. 34, comma 4, C.P.A..

\* \* \*

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

In via istruttoria, si rinnovano le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti del 31.05.2023:

**A.** ai sensi degli artt. 63 c.p.a. e 210 e ss. c.p.c., si chiede che sia ordinato all'Amministrazione intimata il deposito in giudizio in copia autentica degli atti impugnati e di tutti gli atti della procedura concorsuale *de qua*, che riguardano la nomina della Commissione, lo svolgimento della prova orale (e segnatamente di tutti i verbali della procedura e dei quesiti posti agli altri

candidati ammessi alla prova orale nelle cinque giornate in cui si sono articolate, ossia 14, 16, 27,28 e 29 marzo 2023) e la valutazione dell'Avv. Rossana Olivieri, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso;

**B.** in caso di contestazione, ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a. si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

“VERO CHE la prova orale non prevedeva un quesito per ciascuna materia prevista dal bando”;

“VERO CHE i quesiti sono stati formulati non immediatamente prima dell'inizio della prova orale e, precisamente, in data 28.03.2023”

“VERO CHE i quesiti della prova orale erano conservati in sei buste contrassegnate (dalla lettera A alla F), sigillate e firmate”

“VERO CHE le sei buste contenenti i quesiti della prova orale sono state aperte il giorno della prova ed il contenuto riversato in sei urne, una per ciascuna busta”;

“VERO CHE le urne consistevano in vaschette aperte, che consentivano facile accesso ai foglietti contenenti i questi in esse riversati”

“VERO CHE i singoli quesiti non erano a loro volta contenuti e sigillati in busta chiusa, ma erano riprodotti ciascuno su un foglietto aperto e ripiegato a metà su se stesso, non preventivamente firmato dalla commissione, né numerato (fatta eccezione per quello di lingua inglese e quello di informatica)”

“VERO CHE i quesiti di lingua inglese e di informatica erano numerati ma non sottoscritti dalla Commissione”

“VERO CHE la Commissione, fra un candidato e l'altro operava a porte chiuse per decidere il giudizio”.

Si indicano a testi, salvo altri:

- il Dott. Giuseppe Ventrella, Segretario della Commissione esaminatrice e in servizio presso l'Ufficio Accertamento della Direzione Generale di ADM, con sede in Piazza Mastai 12, Roma;

- la Dott. Daria Mazza, componente della Commissione esaminatrice e in servizio presso la Direzione organizzazione e *digital transformation*- Ufficio Processi, sviluppo e servizi di ADM, con sede in Piazza Mastai 12, Roma.

\* \* \*

**P.Q.M.**

Si chiede, previa ammissione delle formulate istanze istruttorie, l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, e la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni in favore della ricorrente medesima.

Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti, anche in punto danni.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente causa verte in materia di pubblico impiego ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di legge.

Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Segreteria, che il *file* di cui al supporto elettronico è conforme al presente ricorso.

Genova, 25 ottobre 2023

Avv. Prof. Daniele Granara